



Tribunale di Piacenza
Sezione Civile
Il Giudice Delegato

Vista l'istanza del ricorrente

[REDACTED] elettivamente domiciliato in

[REDACTED]

con l'avv. [REDACTED]

vista la domanda ex artt. 14 ter ss., l. 27.1.2012, n. 3 depositata da [REDACTED] il
27/05/2021;

letta la relazione particolareggiata dello O.C.C., avv. [REDACTED]

ritenuto che dall'esame del ricorso e dalla documentazione allegata emerge come il debitore si
trovi in uno stato di sovraindebitamento;

ritenuto che allo stato non siano emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori
nell'ultimo quinquennio;

ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 14 ter ss., l. 27.1.2012, n. 3;

P.Q.M.

- 1) **Nomina** quale Liquidatore [REDACTED]
- 2) **Dispone** che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies, V comma, non sarà divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto; **Autorizza** il liquidatore a subentrare, ai sensi dell'art. 14 novies, comma 2, nelle procedure esecutive già pendenti alla data di apertura della liquidazione;
- 3) **Dispone** che della domanda e del decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale di Piacenza;
- 4) Ordina l'annotazione della domanda e del presente decreto nel registro delle imprese a cura del Liquidatore, qualora il debitore svolga attività di impresa;
- 5) **Ordina la trascrizione** del presente decreto, a cura del Liquidatore, sui beni immobili o beni mobili registrati del debitore;



- 6) **Ordina** la consegna /il rilascio di tutti i beni mobili del debitore, a qualunque titolo detenuti, in favore del liquidatore; Disponendo che il presente provvedimento – che costituisce titolo esecutivo – sia posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 7) Esaminati atti e documenti, vista la relazione dell'OCC, tenuto conto delle spese elencate nel ricorso necessarie per il sostentamento del debitore e del suo nucleo, ritenute congrue e giustificate, **dispone** ai sensi all'art. 14 quinquies, II comma, lett. f) che il reddito del debitore proponente risulti escluso dalla liquidazione nella misura di € 1.000,0 nette mensili; dispone che qualsivoglia reddito superiore a tale somma sia automaticamente acquisito alla procedura;
- 8) **Manda** al liquidatore per la redazione dell'inventario ex art. 14 sexies, nonché per lo svolgimento delle attività di formazione dello stato passivo ex art. 14 octies e per il deposito nel fascicolo telematico del programma di liquidazione ai sensi dell'art. 14 novies.
- 9) **Dispone** la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale di Piacenza;

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente ed al liquidatore.

Piacenza, 07/06/2021

Il Giudice
Dott. [REDACTED]